



Audizione presso la VII Commissione della Camera dei Deputati 22 marzo 2012

NOTE per intervento in Commissione Cultura su atto n° 436

Decreto delegato della L. 240/2010 su diritto allo studio e collegi universitari riconosciuti

Il decreto in corso di approvazione non appare risolvere le tre principali criticità del sistema del diritto allo studio universitario nel nostro Paese, ovvero:

1. la presenza della figura dello studente idoneo alla borsa ma non beneficiario per mancanza di risorse;
 2. la difformità di trattamento;
 3. la mancanza di monitoraggio.
1. Il sistema di finanziamento disciplinato dall'art. 18 individua due fonti di finanziamento delle borse di studio, in un periodo transitorio (ovvero nelle more di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2001 n. 68, per intenderci la legge sul federalismo fiscale), il Fondo statale e le entrate da tassa regionale. Queste due risorse non sono sufficienti a garantire la copertura totale degli aventi diritto. In virtù dell'incremento dell'importo della tassa DSU, che questo decreto fissa in max 200 euro (mentre oggi in media gli studenti pagano una tassa di 98 euro), il gettito derivante dalla tassa regionale aumenterà, si stima, a 232 milioni di euro. Di contro, l'ammontare del Fondo statale sarà di 175 milioni di euro nel 2012, quindi ai livelli di sei anni fa, e nel 2013 e 2014 ci sono a bilancio 12,5 milioni di euro. Inoltre, non è definito nel decreto come verranno ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, si dice solo in misura proporzionale. Differentemente, lo Stato dovrebbe erogare a ciascuna Regione la quota finanziaria necessaria a garantire la borsa di studio al totale degli idonei, al netto dell'entrata della tassa DSU. In altre parole, considerata pari a 100 la spesa per borse, se le entrate da tassa riuscissero a finanziarne il 40%, ipotizziamo, il restante 60% dovrebbe essere a carico dello Stato. Il modello sarebbe analogo a quello tedesco: in Germania, il 65% della spesa per borse è finanziata dallo Stato ed il 35% dai Länder.
2. In questo decreto non sono definiti i criteri di merito ed economici per accedere alla borsa, tuttavia all'art. 8, co. 3 si afferma: *le condizioni economiche dello studente [...] sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale.* Questa frase manterrebbe lo *status quo*. Attualmente il livello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per accedere alla borsa differisce in base alla regione sede di studio, o addirittura alla città sede di studio (si veda il caso della Calabria). In nessuno Stato la condizione economica per accedere al sostegno economico dipende dalla sede di studio scelta dallo studente, neanche in Germania, dove vige il sistema federale. Il valore ISEE che stabilisce il livello di disagio economico (o povertà) deve essere uguale per tutti gli studenti in tutta Italia, mentre andrebbe modulato l'importo della borsa in relazione al costo di vita della sede di studio.
3. Il monitoraggio della politica per il DSU è affidata all'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario istituito all'art. 20. Tuttavia la specifica previsione di non assicurare gettoni di presenza e rimborsi spesa ai componenti dell'Osservatorio per l'attività svolta, rende impossibile di fatto la loro partecipazione se non a titolo gratuito (ovvero a proprie spese), come fosse attività di volontariato, minando all'origine il funzionamento di questo organismo.

Infine, nel decreto non viene introdotto il contributo di mobilità internazionale. E' noto che gli studenti non abbienti, anche titolari di borse di studio, hanno bisogno di un ulteriore contributo per la mobilità all'estero, altrimenti non possono fruire di quest'importante opportunità di formazione. Quindi, ovunque si parla di borse di studio, sarebbe opportuno aggiungere i contributi per la mobilità internazionale. Non prevederlo contrasta con quanto affermato nei principi all'art. 2 co. 5, lettere d) ed e) dello stesso decreto là dove sancisce che si intende perseguire *"interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale"* e *"la valorizzazione ed idonea informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca"*.